

# SCHEDA PROCEDIMENTI PENALI PER CRIMINI DI COLLABORAZIONISMO

## COLLOCAZIONE ARCHIVISTICA

ASTO - Sezioni Riunite, Corte d'Assise di Torino - Sezione Speciale, Fascicoli processuali, mazzo 242

Istoreto - Fondo sentenze magistratura piemontese (sentenza).

## SEZIONE 1: ESTREMI DEL PROCEDIMENTO

### ORGANO GIUDICANTE / SENTENZA

**Autorità giudiziaria: Corte d'Assise Straordinaria di Torino – Sez. 2°**

Composizione del Collegio:

Presidente: Dott. Pirani

Giudici popolari: Lino Calligaris, Mario Amedeo, Mario Bragotti, Aldo Campese

Procura del Re di Torino:

PM: Dott. Luigi Biffi Gentile

N. fascicolo: RG. N. 219/1945

**Sentenza: n. 135 del 23.11.1945**

### IMPUTATI

Numero complessivo imputati: 1

Tot. uomini: n. 1

Tot. donne: n. 0

**Imputato n. 1: Domenico Pertosa**

Genere: uomo

Data e luogo di nascita: 19.04.1920 - Lucera (Foggia)

Residenza: Torino, via Cuneo 6bis

Cittadinanza: italiana

Stato civile: coniugato

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Rapporti con il Pnf: non disponibile

Rapporti con il Pfr: non disponibile

Status: caporalmaggiore della Gnr

Altri dati biografici: sbandato dopo l'8 settembre 1943

### PARTI LESE

Numero complessivo parti lese: 4

Tot. uomini: n. 3

Tot. donne: n. 1

Tot. collettività: n. 1 (appartenenti alla brigata partigiana "Sergio De Vitis")

Tot. tipologia (status): 3 partigiani, 1 civile

**Parte lesa n. 1: Hemer Ramello**

Genere: uomo

Residenza: Torino, via S. Donato

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Status: partigiano

Altri dati biografici: detenuto

**Parte lesa n. 2: Silvio Navarasio**

Genere: uomo

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Status: partigiano

Altri dati biografici: detenuto

**Parte lesa n. 3: Tommaso Valerio**

Genere:

Residenza: Torino, corso Napoli

Cittadinanza: italiana

Fascia d'età al momento del fatto: 21-30

Status: partigiano

Altri dati biografici: detenuto

**Parte lesa n. 4: Maria Caligaris**

Genere: donna

Residenza: Torino, corso Orbassano,

Cittadinanza: italiana

Occupazione: commerciante

Status: civile

Altri dati biografici: destinataria provvedimenti di polizia

**PRINCIPALI FATTI CONTESTATI NEL PROCESSO**

Data e luogo del fatto: dall'8 settembre 1943 sino alla Liberazione, Torino

Tipologia: delazione, truffa

Descrizione sintetica: accusato di aver denunciato i partigiani appartenenti alla formazione di cui faceva parte e di aver prestato volontariamente servizio nella Gnr. È inoltre accusato di aver truffato Maria Caligaris ed essersi fatto consegnare da lei 1000 lire dicendole che servivano a ottenere la scarcerazione del marito.

**SEZIONE 2: DENUNCIA, ARRESTO, INDAGINI.**

**Denuncia:**

Tipologia: collettiva

Data: 05.07.1945

Autorità ricevente: ufficio del PM presso la Cas di Torino

Nominativo / Autorità denunciante: Questura di Torino (ufficio politico)

Tipologia denunciante: autorità italiana

Sintesi denuncia: accusato di aver fatto arrestare alcuni partigiani suoi conoscenti.

**Arresto:**

Data e luogo: 04.05.1945 Torino

Autorità procedente: costituitosi spontaneamente presso la Polizia Partigiana del V settore Borgo

Po Torino

**Indagini / Attività antecedenti al dibattimento:**

Interrogatorio di PG (13.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Dichiara di aver fatto parte della brigata partigiana "Sergio De Vitis". Ammette di aver compiuto delazioni contro i suoi compagni partigiani dopo essere stato arrestato da elementi della BN. Dichiara di essere stato segnalato ai militi della BN dalla padrona di un negozio che lo denunciò come sbandato. I militi gli sequestrarono un taccuino dove erano scritti i nomi del Valerio e del Navarasio e lo costrinsero a telefonare al primo per permetterne la cattura. Dichiara di aver avvertito tale Cavallaro che sul taccuino era presente anche il suo nome e di averlo accompagnato in montagna per unirsi ai partigiani. Dichiara di essersi recato spontaneamente al comando Gap alla Liberazione per autodenunciarsi.

Interrogatorio di PG (24.07.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Dichiara di essere stato arrestato dalla BN il 04.04.1945 insieme a Hemer Ramello e condotto alla caserma Cernaia. Qui fu diviso dal Ramello e messo di fronte a una donna, proprietaria di un negozio di drogheria, che l'aveva denunciato. Conferma che i suoi compagni vennero arrestati in seguito alla sua telefonata. Dichiara di essere stato rilasciato perché risultava iscritto all'ispettorato del lavoro.

Interrogatorio del PM (03.08.1945 presso le carceri giudiziarie di Torino)

Conferma le dichiarazioni precedenti. Dichiara di essersi arruolato nella Gnr di via Asti insieme a tale Antonio Caligaris nella primavera del 1944 per non essere inviato in Germania, e di aver in seguito disertato. Ammette di aver truffato la moglie del Caligaris chiedendole del denaro per liberare il marito, in quanto aveva saputo dal padre del Caligaris che questj era detenuto. Si giustifica sostenendo che, poiché doveva rimanere nascosto dopo aver disertato dalla Gnr, si trovava privo di mezzi per sopravvivere. In seguito le chiese ancora 500 lire promettendole di ridargliele, cosa che non fece.

**SEZIONE 3: IL PROCESSO.**

**IMPUTAZIONI**

Imputazioni:

Capo 1: intelligenza con il nemico 54 cpmg

Capo 2: truffa 640 cp

Descrizione:

Capo 1: imputato di intelligenza con il nemico per aver denunciato i partigiani appartenenti alla formazione di cui faceva parte e di aver prestato volontariamente servizio nella Gnr.

Capo 2: imputato di truffa per essersi fatto consegnare da Maria Caligaris 1000 lire dicendole che servivano a ottenere la scarcerazione del marito.

Posizione processuale: detenuto, costituito in giudizio

Difesa: Avv. Salza (di fiducia)

**DIBATTIMENTO**

Data apertura dibattimento: 23.11.1945

Data chiusura dibattimento: lo stesso giorno

Interrogatorio/dichiarazioni dell'imputato: conferma gli interrogatori precedenti. Nega di aver fatto arrestare il Navarasio. Dichiara di essere fuggito insieme a lui durante un rastrellamento all'ispettorato del lavoro ma di essere stato arrestato con il Navarasio da alcuni militi che li seguivano in macchina.

Esame dei testimoni:

Hemer Ramello conferma di essere stato arrestato insieme al Pertosa da militi della BN. In caserma Pertosa lo denunciò come partigiano e disse che era armato. Tommaso Valerio conferma che il Pertosa gli diede appuntamento in Piazza Vittorio per farlo arrestare. Fu messo a confronto con il Pertosa che lo denunciò come partigiano.

Acquisizione documenti:

è presente una lettera del Pertosa alla famiglia in cui ammette di aver denunciato i suoi compagni e riferisce la sua volontà di costituirsi.

### CONCLUSIONI DELLE PARTI

**Conclusioni del PM:** ritenersi colpevole del reato di cui all'art. 58 cpmg e condannarsi a 15 anni di reclusione; ritenersi colpevole del reato di cui al secondo capo d'imputazione e condannarsi alla pena di 1 anno di reclusione e 1000 lire di multa.

**Conclusioni della difesa:** assolversi per insufficienza di prove dall'art. 58 cpmg; per quanto riguarda il secondo capo di imputazione si tratta di appropriazione indebita (art. 646) e manca la querela.

### SENTENZA

**Esito:**

Condanna: la Corte dichiara l'imputato colpevole dei reati ascrittigli e, applicando quanto al primo capo la sanzione di cui all'art. 58 cpmg, lo condanna per la prima imputazione a 20 anni di reclusione e quanto alla seconda a 1 anno e 6 mesi.

Sanzioni accessorie: 1000 lire di multa, interdizione perpetua dai pubblici uffici, libertà vigilata, confisca dei beni.

Derubricazione: art 58 cpmg

**Motivazioni della sentenza:** la Corte ritiene provato che il Pertosa provocò l'arresto dei suoi compagni partigiani. Nella richiesta di denaro a Maria Caligaris ricorrono gli estremi del reato di truffa.

### SEZIONE 4: IMPUGNAZIONI / GIUDIZIO DI RINVIO

**Ricorso avanti Corte di Cassazione di Roma:**

Data: 25.11.1945

Promosso da:

Avv. illeggibile

Sintesi dei motivi di impugnazione: mancanza di motivazione in ordine alla misura della pena irrogata.

**Sentenza Corte di Cassazione:**

Data: 31.01.1947

Esito: annullamento senza rinvio

Sintesi della sentenza: estinto il reato per amnistia

## **SEZIONE 5: ESECUZIONE DELLA PENA**

**Carcerazione preventiva:**

dal 04.05.1945 al 23.11.1945

**Pena:**

dal 23.11.1945 al 31.01.1947

durata prevista della detenzione: 21 anni

durata effettiva della detenzione: 1 anno e due mesi

**Provvedimenti di clemenza:** amnistia Togliatti

## **NOTE STORICHE E RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI**

**Redazione:** Barbara De Luna

**Revisione:** Chiara Colombini

*Calligaris*

-22- (135)

In nome di UMBERTO DI SAVOIA  
Principe di Piemonte - Luogotenente Generale del Regno  
**La Corte Straordinaria di Assise di Torino**

Data 23-Nov. 1945

**Sezione SECONDA**

N. 219/45 R. Gen.

composta degli ill.mi Signori:

*Pirani Dott. Domenico,*  
*Amedeo Mario,*  
*Braschetti Mario,*  
*Campese Aldo,*  
*Calligaris Rino*

Presidente

Giurato

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**


nella causa penale contro

**PERTOSA DOMENICO** di Luigi e di Fiore Maria, nato a  
Lucera il 19/4/1920, residente a Torino anzichè  
a S. Damiano d'Asti. - Detenuto - Presente.

**I M P U T A T O**

I) del delitto p.e.p. dall'art. 5 D.L. 27/7/1944  
N°159 in relazione all'art. 54 C.P.M.G. e art. I  
D.L.L. 22/4/1945 N°142 per avere tenuto intelli-  
genza col nemico al fine di favorirlo tradendo le  
formazioni partigiane di cui faceva parte in quan-  
te: prestò volontariamente servizio nella G.N.R.,  
denunciò e fece arrestare i partigiani Remello  
Hemer, Nevaresio Silvio, Valerio Tommaso, nelle

*Depositata in cancelleria  
off. 22. Feb. 1946  
Calligaris - Pres.*



aprile 1945 per impedire un'azione di prelevamenti di fondi destinati a finanziare le formazioni partigiane.-

2°) del delitto p.e p. dall'art. 640 C.P. in relazione all'art. 2 D.L.L. 22/4/1945 N° 142 per essersi fatto consegnare la somma di L. 1000 da Caligaris Maria, raggirandola col farle credere la scomparsa di suo marito.-

In esito all'orale e pubblico dibattimento; Sentiti il P.M. e il Difensore dell'imputato;

In Corte

osserva e ritiene quanto sopra -  
che Pertosa Domenico è un rappresentante tipico di quella categoria di persone, assai più estesa di quanto si creda, che durante il periodo della Repubblica Mussoliniana e della occupazione nazista in Italia praticarono sistematicamente il cosiddetto doppio gioco, anche se questo poteva talvolta permettere loro di vivere tranquilli dall'una e dall'altra parte, da un lato addestandosi ai fini repubblicani e dall'altro in favore delle diverse formazioni armate e politiche

repubblicane, e dall'altro lato appoggiò  
l'auto della buona fede degli aderenti  
al movimento parlogiano e della loro  
tutela non cur, per necessità, persone  
delle più varie procedenze rima-  
nere accolte nelle file dell'antidetto  
movimento - È risultato infatti che  
il Perloja appartiene una prima  
volta alla guardia nazionale  
repubblicana, prestando servizio ad  
Asti; indi disertò e se ne venne  
a Torino, dove, per sua confessione  
spontaneamente, si arruolò ~~alla~~ una  
seconda volta nello stesso corpo,  
andando a prestar servizio nella  
fanteria caserma di via Asti;  
poi disertò ancora, e si rifugiò  
a casa propria, in S. Damiano  
d'Asti; ove entrò a far parte di  
una brigata parlogiana; quindi  
fece ritorno a Torino e si fece  
affiliare all'Istituto Militare  
Repubblicano del lavoro, nel quale  
restò fino al gennaio del 1945;  
successivamente andò preso una  
formazione della parlogiana della  
Valle Sangone, da dove rientrò  
a Torino nel marzo dello stesso



anno, insieme col fratellano Ra,  
metto Steiner, e in una a costui senza  
ricordo di svolgere attività clau-  
destina nella città - E quale sia  
le moralità del Pertoga, lo dimo-  
stra il fatto che, mentre viveva  
in Torino alle spalle del Parnello  
e del padre ~~del~~ ~~Maurizio~~ di questo,  
percependo denaro all'uno e all'al-  
tro, egli commise la truffa a  
danno della Calligary Maria, di  
cui è detto nel secondo dei capi  
d'imputazione contestatigli -  
La Calligary ~~era~~ <sup>era</sup> moglie di un in-  
dividuo conosciuto dal preteunto  
al pte, dove prepararono servizio  
~~addebitato~~ entrambi nella g.a.  
n. di colà; in il quale individuo,  
anche lui sottratto dal corpo, poi  
risunto e quindi congelato,  
era posto nelle carceri di Torino -  
ora il Pertoga, saputo tutto ciò,  
conoscendo l'individuo solamente  
del suo ex-comunicazione e trovando  
dopo a corto di denaro, scrisse  
alla Calligary Maria una lettera  
colta quale le chiedeva molte lire.

Pinnam

che gli dovevano servire per procurare la  
 liberazione del marito; lettera che venne  
 recapitata da una donna, di cui il Percho  
 ha sempre tacuto il nome - ha callogato  
 abbaco all'anno, e fece tenere la somma all'or  
 derno imputato, che tu usò per le sue neces  
 sita' - Del quale fatto, che il giudicatore  
 stesso ha confessato, essendo di fatto passato  
 per un prestito, ricorrono evidentemente gli  
 estremi del delitto rubricato in epigrafe, e  
 non già soltanto quelli dell'appropriazione  
 indebita semplice, come in via subordinata  
 ha supposto il difensore del prevenuto -  
 E per tale reato si reputa equo e congruo  
 imporgliere all'imputato la pena di un anno  
 e sei mesi di reclusione e lire trecento di multa.  
 Venendo ora a trattare della prima e più  
 grave imputazione agitata al giudicatore,  
 e' rimasto provato, perche' egli stesso lo ha  
 apertamente e ripetutamente confessato, che  
 il Percho travasi con le sue delazioni  
 l'arresto dei due partigiani Novarese Silvio  
 e Valerio Tommaso, il secondo dei quali venne  
 poi sottoposto a gravissime torture - Ma

È imputato, mentre confessava la materialità  
del fatto, ha tentato di poter scagionare  
dall'accusa i suoi compagni raccontando quanto  
segue. - Dopo dalla Valle Turgone insieme  
col Ramello Berner, s'è erano andati ad  
abitare in una pensione di via Quattro in  
6 mi' Torino - Qui, la mattina del 4 aprile  
1845, si presentarono alcuni notabili repubblicani  
appartenenti a un reparto prestante servizio  
ad Arona, i quali trasferito in arresto  
sia il Ramello che il Peraja - Condotti  
prima alla caserma di via Cavour, e quindi  
all'ufficio di polizia di via Broletto, i due  
vennero poi separati - Successivamente, non  
avendo il Peraja potuto rispondere la  
sua qualità di partigiano, e approfittando  
della circostanza di essere stato trovato  
in possesso di un libretto con sopra segnate  
i nomi di diverse persone, il Peraja  
venne fatto oggetto a gravissime minacce  
per indurlo a pagare i nomi dei suoi  
compagni di fede e di azione politica;  
alle quali minacce egli dovette cedere, e  
acconsentì a prestarsi per l'arresto

del Novarejo e del Valerio - Ma il Pertosa ha  
altresì sostenuto che unicamente questi due  
arresti gli si possono materialmente imputa-  
re; mentre non quello del Ramello, il quale  
fu ragionato dalla relazione e dalle indica-  
zioni di una donna, tale Polidoro An-  
gela, esercente una drogheria in via San  
Domenico n. 32 - E il Pertosa ha aggiunto di  
avere appreso tutto ciò nel modo seguente -  
Dopo essere stato arrestato insieme col  
Ramello, e poi separato da costui, gli stessi  
molti che avevano proceduto al fermo accor-  
pagarono il Pertosa nel negozio della Polidoro,  
qui i molti consegnarono alla donna alcune  
carte e la congratularono di quello che  
aveva fatto per loro; e alla richiesta di  
spiegazioni di esso Pertosa, i molti risposero  
che senza le indicazioni della droghiera  
essi non avrebbero potuto arrestare il Ramello  
e lui - Ora, tutto il sopra riferito non man-  
ca del racconto del presente non merita la  
più piccola attenzione - Anzi tutto il

2.12 giudicabile non ha fornito al Collegio la  
del benché nessuna prova della corrispondenza  
data a verità delle sue affermazioni. Tra gli  
Seg. formulazioni inoltre hanno contro di sé la  
col recisa e categorica sentenza della Polidoro  
ab. Angela, la quale, assunta come testimone  
6.11 ha dichiarato di non avere mai né conosciu-  
19. to né visto il Pietro, e di non avere mai mes-  
ap. sato nulla a che fare con nessuno lui. Ha poi  
ad aggiunto che Polidoro essere vero che un  
pro certo giorno alcuni notori s'erano presentati  
pro nel suo esercizio, si' apparentemente per un  
ar accertamento amministrativo, ma in realtà  
ve per parlare con il Duca, come effetto  
ar veramente segreto; che in questa occasione  
si i notori si impadronirono anche di  
te alcuni documenti, che poi essi stessi <sup>te</sup> ~~presentarono~~  
i. presentarono; e che a questo punto  
r si limitarono a farsi rapporti coi notori  
si repubblicani; i quali nessuno può dire  
ci che siano i medesimi che procedevano  
a all'arresto del Ranetto e del Pietro -

Di'anni

13

È questo racconto dell'In Polidoro è stato confer-  
mato dal rapporto di altri testimoni, i quali  
inoltre, conosciendo da tempo la donna,  
sono stati concordi nell'affermare di non  
ritenerla affatto capace di commettere  
quanto detto dal prevenuto - La quale af-  
fermazione trova addepi conforto nel  
considerare che non riesce a ridargli la  
ragione per la quale In Polidoro, che  
non sospira affatto il Perro, ed a sua  
pena sospira il Bramello (di cui <sup>poi</sup> ignorava  
del tutto l'attività partigiana), ed inoltre  
non parteggiava politicamente per nessuno  
dovette indurci a fare la delazione - Infine  
è manifesto l'invincibile contrasto del  
racconto del prevenuto, la quale evidenza  
nel punto di egli afferma di essere  
stato condotto dai sottosi nell'esercizio  
della Polidoro - Non si vede affatto per  
quale motivo quei sottosi dovrebbero  
far passegiare il suddetto per le vie di  
Lodino, e renderlo partecipe di altre

loro operazioni più o meno politiche - è  
invece più verosimile pensare che il Petrucci,  
dopo la conclusione della commedia da  
lui architettata per far arrestare il Ramello,  
si accompagnasse spontaneamente ai suoi  
deputati compari, e andasse libero nel regno  
tuo della Sicilia, a lui del tutto sconosciuto,  
la sera a quel momento, e senza  
che la stessa si accorgesse della sua presen-  
za. Occorre infine tenere presente  
deputati del Viterbo e del Ramello, entrambi  
ho dopo il loro arresto messi a confronto  
coll'adversario imputato, e entrambi convennero  
nell'asserto che ognuno veniva in un  
segno del tutto diverso da quello di  
un individuo esplicito a fare il delitto  
de' suoi compagni di fede. - (α) vedi postilla  
in calce

Occorre pertanto ritenere provata  
la responsabilità del prete in ordine  
alla prima imputazione inflagli; e non  
rindursi altresì, in quanto nella specie  
trattasi dell'ipotesi di collusione, può  
evidentemente

prodotto, applicare le pene portate dall'art.  
58 C.P.M. G.; la sanzione pena congrua per  
l'aver commesso reato quella di venti anni di re-  
clusione. Sono peraltro in condanna nelle  
opere, l'interdizione perpetua dai pubblici  
uffici, l'interdizione ristretta e in confisca dei  
beni.

P. G. M.

In Corte;

Visti gli art. 54 e 58 C.P.M. G.; 5 D. G. G.  
N. 7-1944 n. 159; 1 e segg. D. G. G. 22-4-1945  
n. 142; 133 C.P. ordinario; 485, 488 C.V. Pen.;  
Dichiaro Pietro Domenico responsabile  
dei due reati asseriti; e applicando  
quanto al primo di questi la sanzione  
di cui nell'art. 58 C. Pen. Mil. di Guerra;  
condanno il Pietro per la prima imputa-  
zione a 10 anni di reclusione, e per  
la seconda a 1 anno di reclusione e a lire  
2000 di multa; e così alla pena com-  
pletiva di 21 anni e 6 mesi di reclusione  
e lire 2000 di multa.



La Corte Suprema di Cassazione con sentenza n. 20.1-2.947  
di piú estinto il reato preaccusato di ammollo' non emise  
la sentenza  
Torino 11-2-947  
H. Cancellieri



Tondanna, e Pertosa al pagamento delle  
procedurali, della tassa di questa  
sentenza e delle spese di mantenimento  
in carcere durante la custodia preventiva.  
Dichiaro il Pertosa interdetto in perpetuo  
dai pubblici uffici.

Ordino la sottrazione del Pertosa alla  
libertà vigilata.

Ordino la consegna dei beni appartenenti al  
Pertosa.

Torino, 23 novembre 1965.

Il Presidente

Di Rani

Terrinelli  
canc.

(d) È del tutto per ultimo, altra circostanza obiettivamente  
= decisiva per invalidare l'assunto difensivo del Pertosa e co.  
Ritruita dal fatto che i militi, che andarono nella pecu,  
pione di via dei Quartieri ad arrestarlo insieme col Ramello,  
lo cercarono e trovarono anche delle armi, le quali essi cerca-  
rono mostrando di ben conoscere il luogo in' erano usate  
tutte; ora il Ramello ha categoricamente affermato  
che soltanto il prefetto sapeva dell'esistenza di  
quelle armi e dell'ubicazione del loro nascondiglio;  
e quindi la indicazione di questo non poté  
certo essere data ai militi dalla Polizia - (x)

(pistola approvata)

Di Rani

Terrinelli  
canc.